

Rito sommario di cognizione: l'appello si introduce con citazione.

Se è pur vero che [l'art. 702 quater c.p.c.](#), nel disciplinare il giudizio di impugnazione contro l'ordinanza emessa all'esito del procedimento sommario di cognizione, non contiene nessuna disposizione sul rito da applicare, è altrettanto vero che dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che l'assenza di specifiche disposizioni al riguardo, comporta la soggezione del gravame alle regole ordinarie.

La ratio di siffatta interpretazione va rinvenuta nel rilievo che, in mancanza di espressa volontà legislativa, non sarebbe consentito estendere i tratti di sommarietà previsti per il primo grado anche al giudizio di appello, dovendosi al contrario ritenere che il richiamo contenuto [nell'art. 359 c.p.c.](#), lungi dall'omologare, nei tratti di sommarietà previsti, i due gradi di giudizio, significa invece applicazione nel giudizio di appello della normativa prevista in materia di cognizione ordinaria.

Corte di Appello di Napoli, sentenza del 22.2.2013

...omissis...

Occorre premettere che il ricorrente ha proposto impugnazione ai sensi 35 D.Lgs. n. 25 del 2008, i cui commi 11,12,23 che prevedevano il reclamo ed il relativo procedimento in camera di consiglio innanzi alla Corte di Appello, sono stati abrogati dall'art. 34, comma 20, lettera c) del D.Lgs. n. 150 del 2011 che ha introdotto il rito sommario di cognizione, siccome disciplinato dagli [art. 702 bis e seguenti del c.p.c.](#)

Come è noto, in assenza di norme che diversamente dispongano, il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez.III, 7 ottobre 2010 n. 20811).

Orbene, il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150¹ è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21 settembre 2011, sicché esso è entrato in vigore in data 6 ottobre 2011 (decorso, cioè, il termine di quindici giorni di vacatio legis ex art. 10 delle preleggi).

Il ricorso introduttivo è stato depositato nella cancelleria del tribunale in data 8.2.2012 e pertanto il processo era disciplinato, in ogni sua fase e grado, secondo il rito sommario introdotto dalla predetta L. n. 150 del 2011.

Consegue che l'appello (e non più il reclamo previsto dei citati commi dell'art. 35 abrogati) avverso l'ordinanza emessa dal giudice di prime cure soggiace alla disciplina di cui [all'art. 702 quater c.p.c.](#) e, quindi,

¹ Per approfondimenti, si vedano in dottrina VIOLA, *La semplificazione dei riti civili*, Padova, 2011; SASSANI, TISCINI, *La semplificazione dei riti civili*, Roma, 2011; CONSOLO (diretto da), *Commentario alla semplificazione dei riti civili*, Torino, 2012.

esso andava introdotto con atto di citazione. Ciò in quanto se è pur vero che [l'art. 702 quater c.p.c.](#), nel disciplinare il giudizio di impugnazione contro l'ordinanza emessa all'esito del procedimento sommario di cognizione, non contiene nessuna disposizione sul rito da applicare, è altrettanto vero che dottrina e giurisprudenza ([Corte Appello Roma, sez. III 11/05/2011 n. 2089](#)) hanno ritenuto che l'assenza di specifiche disposizioni al riguardo, comporta la soggezione del gravame alle regole ordinarie (cfr. combinato disposto [dell'art. 342 e art. 359 c.p.c.](#)).

La ratio di siffatta interpretazione va rinvenuta nel rilievo che, in mancanza di espressa volontà legislativa, non sarebbe consentito estendere i tratti di sommarietà previsti per il primo grado anche al giudizio di appello, dovendosi al contrario ritenere che il richiamo contenuto [nell'art. 359 c.p.c.](#), lungi dall'omologare, nei tratti di sommarietà previsti, i due gradi di giudizio, significa invece applicazione nel giudizio di appello della normativa prevista in materia di cognizione ordinaria (cfr. Corte di Appello di Reggio Calabria, 1 marzo 2012).

Senonché poiché l'ordinanza di rigetto non è stata notificata essa era impugnabile nel termine di sei mesi previsto [dall'art. 327 c.p.c.](#) Il ricorso in uno al pedissequo decreto presidenziale è stato notificato in data 2.11.2012 e, quindi, prima del decorso del predetto termine di decadenza dall'impugnazione. E' vero che detta notificazione secondo l'abrogato modulo procedimentale è stata eseguita (comunque nel rispetto dei termini a comparire) di ufficio a cura della cancelleria, ma gli eventuali vizi, non rilevabili di ufficio, in mancanza di eccezioni del Ministero che si è costituito, devono ritenersi sanati.

Ciò premesso va osservato che il reclamante, in conformità dell'estensivo provvedimento di rigetto delle sue richieste di protezione internazionale, chiese col ricorso ex art.35 D.Lgs. n. 25 del 2008 (così come modificato dal D.Lgs. n. 159 del 2008) di riconoscergli la protezione internazionale e, in particolare : a) lo status di rifugiato politico per l'appartenenza ad un gruppo sociale perseguitato e minacciato di morte; b) la protezione sussidiaria prevista dall'art. 2, lett. f), del cit. D.Lgs. n. 25 del 2008 ; c) la protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998; d) in subordine il diritto di asilo ex art.10 Cost., atteso che non godeva delle garanzie e delle libertà.

Va subito rilevato che in plurime occasioni è stato affermato che asilo e rifugio politico, pur avendo connotazioni diverse, sono tuttavia accomunati sotto il profilo procedimentale, posto che la domanda di asilo deve essere assistita dalle medesime formalità previste per il riconoscimento dello status di rifugiato e, in particolare, deve essere accompagnata dalla richiesta di un permesso di soggiorno temporaneo, come disposto dall'art. 1, comma 5, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1990, n. 39 (cfr. Cass. n. 8423 del 4 maggio 2004), ciò senza poi potersi trascurare il rapporto di connessione necessaria tra l'una e le altre domande, essendo state poste queste ultime in vincolo di accessorietà-subordinazione con la prima e l'una verso l'altra, con la conseguenza che il loro esame presuppone il previo esame di ciascuna delle domande pregiudicanti poste in sequenza. È stato al riguardo affermato in giurisprudenza che tra le due figure - quella dell'asilante e quella del preteso

rifugiato - vi è in via di principio una connessione oggettiva, data dal vincolo di diretta strumentalità della prima rispetto alla seconda, con l'effetto che (cfr. Cass. n. 25028/05, Cass. n. 26278/05, Cass. n. 18353/06 e Cass. n. 18549/06) il diritto di asilo deve intendersi come diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato, sicché, una volta negativamente risolto in sede processuale il tema della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non vi è spazio residuo per l'apprezzamento della (subordinata e/o alternativa) istanza di asilo, di talché il permesso di soggiorno temporaneo a tal fine rilasciato non può che essere immediatamente, e del tutto legittimamente, revocato. Ne consegue che respinta la domanda di protezione del preteso rifugiato non può essere accolta quella di asilo politico.

Si rimanda alla sentenza impugnata per la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, potendosi in sintesi ribadire che si è pervenuti alle quattro ipotesi attuali di protezione internazionale e umanitaria: 1) la prima si riferisce allo status di rifugiato descritto dalla convenzione di Ginevra, da cui trae origine, che si riferisce alle persone perseguitate o che abbiano il fondato timore della persecuzione nel loro paese, per le ragioni ivi indicate; 2) la seconda riguarda la protezione sussidiaria, giustificata dal pericolo di un danno grave, ovvero da una condanna a morte, tortura, pene o trattamenti degradanti: questa posizione soggettiva trova garanzia nell'art. 19 della Carta di Nizza, ora incorporata nel Trattato di Lisbona, e nella direttiva comunitaria (c.d. "direttiva qualifiche" n. 83 del 2004) attuata con D.Lgs. n. 251 del 2007. La protezione sussidiaria si riferisce ad una sfera di destinatari più ampia di quella considerata dalla Convenzione di Ginevra; 3) una terza ipotesi, questa volta introdotta dalla normativa nazionale, è la protezione umanitaria, prevista dall'art. 19 del testo unico delle norme sull'immigrazione adottato con D.Lgs. n. 286 del 1998, e riguarda sia i casi di divieto di respingimento e di espulsione previsti da tale decreto (es. donne in stato di gravidanza), sia le persone immigrate che siano a rischio di persecuzione nel loro paese: questa forma di protezione non risulta tipizzata dal legislatore, e quindi consente una certa flessibilità nella sua applicazione. Inizialmente prevista nell'ambito della normativa sull'immigrazione, la protezione umanitaria, attraverso le recenti norme di attuazione delle direttive comunitarie, le conseguenti prassi amministrative e la giurisprudenza, è diventata una forma di tutela che si affianca alle prime due in casi meritevoli, ma che formalmente non rientrano nella loro sfera applicativa; 4) infine, la quarta coincide con la protezione temporanea, prevista dall'art. 20 del testo unico n. 286 in caso di esodi di massa a causa di conflitti, disastri naturali, o altre cause simili in presenza delle quali il governo può deliberare una deroga alla ordinaria normativa sull'immigrazione. La protezione temporanea è stata poi disciplinata anche a livello comunitario dalla direttiva n. 55 del 2001, recepita con D.Lgs. n. 85 del 2003.

Tale essendo il quadro di riferimento normativo, deve ritenersi che nella specie può accogliersi la domanda di protezione sussidiaria del reclamante.

Occorre premettere che in materia di rifugiati la Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone (Tribunale Torino, sez. IX, 10/04/2012).

Nella specie il reclamante, cittadino nigeriano, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione territoriale per motivare il rigetto della istanza di protezione (motivazione alla quale si è "conformato" acriticamente il primo giudice) ha fornito un racconto coerente e plausibile circa gli eventuali rischi di persecuzione ad opera di militanti di una setta "Amorc" alla quale apparteneva suo padre e alla quale non voleva aderire dopo la morte del padre perché cristiano. Ora se è vero che l'ordine mistico dei Rosacroce ha una diffusione mondiale e in origine non è legato a pratiche proprie di una setta, non può dirsi che gli appartenenti in Nigeria a detto ordine non si atteggiino come adepti ad una vera e propria setta, pretendendo ai figli degli associati un'adesione incondizionata ed imposta anche con pratiche violente. Del resto, a dare credibilità a tale parte del racconto dell'appellante, sovviene la circostanza che il medesimo ha trovato rifugio in Libia per sottrarsi alle persecuzioni in suo danno e che dalla Libia sia immigrato clandestinamente in Italia solo perché in quel paese (dove lavorava ad Homes in un autolavaggio) è insorta come è noto una guerra civile. Inoltre, non va sottaciuto che l'appellante proviene dal Delta State della Nigeria che è una regione devastata da un noto conflitto interno tra i governativi federali e locali che si appropriano della ricchezza costituita dai notevoli giacimenti petroliferi ed alcune organizzazioni terroristiche locali che cercano di contrastare l'appropriazione di tali ricchezze sfruttando anche i contrasti religiosi tra mussulmani e cristiani. Dunque, anche se non ricorrono i delineati presupposti dello status di rifugiato politico, deve riconoscersi la protezione sussidiaria.

Infatti, non sembra che possa negarsi credito a quella parte del racconto laddove l'appellante ha riferito delle pressioni e minacce subite per aderire alla predetta setta, sicché se ora fosse costretto al rimpatrio si vedrebbe di sicuro esposto ad azioni persecutorie senza ricevere adeguata protezione dalle istituzioni del suo paese di nascita, che può perciò considerarsi paese insicuro per l'appellante anche per il conflitto in atto circa il controllo delle ricchezze prodotte dalle fonti energetiche.

Può configurarsi, pertanto, quella nozione di grave danno, che giustifica la protezione sussidiaria.

Pertanto, in riforma dell'ordinanza impugnata deve riconoscersi all'appellante lo status di protezione sussidiaria di cui agli artt.17 e ss. D.Lgs. n. 251 del 2007.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Persone e Famiglia, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) accoglie il reclamo e in riforma dell'ordinanza prot. n. n.10669/12 del Tribunale di Napoli, riconosce all'appellante indicato in epigrafe lo status di protezione sussidiaria di cui agli artt. 17 e s.s. D.Lgs. n. 251 del 2007 e succ. modificazioni;

2) dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Napoli, il 15 febbraio 2013.

Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2013.